

**COMUNE DI SAN PIETRO
VIMINARIO**

Provincia di Padova

**PARERE DELL'ORGANO DI REVIONE
SULLA PROPOSTA DI
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO ED ASSESTAMENTO GENERALE
PERIODO 2018-2020**

VERBALE N° 2 DEL 23/07/2018

DEL REVISORE UNICO

DOTT. CLAUDIO CITTERIO

Il Dott. Claudio Citterio, Codice Fiscale CTTCLD50P28F205D, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona al numero 232, sezione A, Revisore legale con numero di iscrizione 14536 del 21/04/1995,

vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2018;

Richiamata la delibera consiliare n° 8 del 13/04/2018, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2018;

Richiamata la delibera consiliare n° 10 del 27/06/2018, relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017, che presenta un avanzo di amministrazione disponibile pari a Euro 143.603,20;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di

ogni anno”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

c) l’articolo 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione”*;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- entro il 31 luglio di ciascun anno occorre procedere, mediante delibera da parte dell’organo consiliare dell’Ente, all’assestamento generale di bilancio ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando eventualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente potrebbe in ogni caso modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31/7.

Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2018, che rispettano gli equilibri di bilancio;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2017;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

- 4) sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- 5) è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 7) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 8) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;

Preso atto che nella proposta sottoposta all'organo di revisione l'Ente proponga la seguente variazione del bilancio di previsione 2018 per l'esigenza di effettuare spese di manutenzione del patrimonio dell'Ente (scuole ed impianti di pubblica illuminazione) per una spesa complessiva prevista di euro 19.400,00, quale somma algebrica dell'esborso preventivato, e così dettagliata:

- spese per la manutenzione delle scuole Euro 8.400,00
- spese per la manutenzione ed estensione della rete di pubblica illuminazione Euro 6.000,00
- spese per la manutenzione delle strade Euro 5.000,00;

Rilevato che il rendiconto di gestione 2017 presenta un avanzo di amministrazione disponibile pari a Euro 143.603,20, del quale avanzo risultano già utilizzati nel Bilancio di previsione 2018/2020 importi pari ad Euro 45.996,00, come verificate e risultanti anche da precedenti pareri favorevoli dall'Organo di revisione al tempo in carica circa la variazione numero 1 del 03/05/2018 e la variazione n.2 del 15/06/2018, di cui abbiamo preso visione, la totale copertura delle ulteriori spese previste e, di conseguenza, rilevato anche il parere del responsabile di servizio, Dott. Gianni Pasqualin, che ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell'azione amministrativa (documentazione conservata agli atti);

esprime

- parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- parere favorevole alla variazione del bilancio di previsione in esame ed in precedenza descritto;

accerta infine anche

l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

REVISORE UNICO


(Dott. Claudio Citterio)

